

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 878

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, VETRONE, BUCCIARELLI DUCCI, TROISI, FRANZO, STELLA, SODANO, MACRELLI, ARMANI, PREARO, NATALI, MONTE, CAPUA, DANIELE, RIVERA, CASTELLUCCI, BALDI, SORGI, SEMERARO, ROMUALDI, SPONZIELLO, SANGALLI, MARTINELLI, BACCELLI, VICENTINI, FERRARI GIOVANNI, MAROTTA MICHELE, BARTOLE, DE LEONARDIS, SCHIAVON, PUCCI ERNESTO, DE MARZI FERNANDO, RICCIO, AMADEO, FERRARA, IOZZELLI, VIALE, BOIDI, GRAZIOSI, AIMI, REPOSSI, GIGLIA, CASTELLI, MALFATTI, MARENGHI, BOLLA, RESTIVO, GERBINO

Presentata il 26 febbraio 1959

Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera

ONOREVOLI COLLEGHI! — La coltura della bietola gode in tutti i Paesi bieticoli di protezioni e agevolazioni dirette o indirette ed è soggetta, sia pure in varia forma e misura, a particolare disciplina data la necessità di assicurarne la convenienza economica e di metterla al riparo dalla concorrenza della canna da zucchero, che è in grado di produrre a un costo inferiore per i suoi elevati rendimenti unitari nonché per la minore incidenza della mano d'opera.

La ragione di questo trattamento preferenziale risiede in un fatto incontrovertibile e universalmente riconosciuto, e cioè nella grande importanza che la bietola riveste in ogni Paese sotto il triplice aspetto tecnico-agronomico, economico e sociale; ed ove agli aspetti prevalentemente agricoli si aggiungano quelli strettamente connessi della produzione industriale dello zucchero e del consumo di questo prodotto indispensabile per l'alimentazione, appaiono ancor più evidenti e tassativi i motivi che esigono da parte dello Stato una attenta difesa di questo essenziale settore produttivo.

La gravità e delicatezza dei problemi riguardanti la produzione bieticola e saccharifera risultano evidenti ove, in particolare, si tenga presente che:

1°) la bietola è una coltura particolarmente stimolatrice del progresso agricolo, e ciò non solo per le sue esigenze colturali e per la tecnica che richiede, ma anche per il miglioramento di fertilità che assicura ai terreni, nonché per l'incremento della produzione zootecnica, che essa comporta mediante l'utilizzazione dei sottoprodotti. La notevole quantità di mano d'opera che essa utilizza rappresenta, inoltre, un sicuro fattore di tranquillità e di benessere sociale nel campo del lavoro.

È agevole, quindi, comprendere quale particolare valore assumano tali prerogative nel nostro Paese, in cui l'agricoltura si trova frequentemente a dover superare gravi problemi di natura economica e sociale; e sotto questo aspetto si può sicuramente affermare che la coltura della bietola ha effettivamente un'importanza di gran lunga superiore a quella che appare dalla graduatoria dei va-

lori delle produzioni agricole erbacee, ove tiene il quarto posto dopo il grano, il mais e la patata, ed assume un carattere di insostituibilità sia negli ordinamenti aziendali nei quali è da tempo inserita, sia laddove, come nelle zone meridionali ed insulari, l'agricoltura — specie dopo le provvidenze statali disposte per la valorizzazione di questi territori — è alla ricerca di una sarchiata che consenta di razionalizzare l'avvicendamento colturale e quindi di migliorare tutta l'economia agricola;

2°) l'industria dello zucchero di bietole è la più importante industria trasformatrice di prodotti dell'agricoltura e garantisce il collocamento sicuro di una vasta produzione agricola.

Dal punto di vista del consumo va inoltre particolarmente tenuto presente che essa fornisce un prodotto alimentare di prima necessità, di cui è saggia politica incrementare al massimo il consumo, anche in considerazione del fatto che lo zucchero, a parità di valore nutritivo, può ritenersi l'alimento a costo più basso.

* * *

Il particolare ed essenziale interesse che rivestono la coltivazione della bietola e la sua industria trasformatrice, ha indotto — come già detto — tutti i Paesi produttori, da un lato a tutelare economicamente questa produzione, e dall'altro a disporre particolari discipline, per quanto concerne l'approvvigionamento delle bietole ed il collocamento dello zucchero, onde evitare aggravii nei costi sia della materia prima che del prodotto finito: ad esempio, in Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, ecc.

* * *

Per quanto riguarda il nostro Paese la coltivazione della bietola da zucchero ha cominciato ad assumere una certa importanza soltanto al principio del corrente secolo; ma essa non tardò ad estendersi rapidamente tanto che nel 1914 la superficie investita ascendeva a 40.000 ettari; nel 1924 a circa 130.000; nel 1940 a circa 170.000; nel 1954 ad oltre 227.000.

Nel 1958 gli investimenti a bietola hanno raggiunto i 260.000 ettari. Questa coltura è pertanto da considerarsi fra quelle fondamentali di vaste zone dell'Italia settentrionale, e fra quelle che rappresentano una sicura e concreta promessa per vasti territori del

centro, meridione ed isole, nei quali essa si sta diffondendo in misura veramente promettente.

Non sarà superfluo ricordare che la possibilità di una ulteriore espansione di questa coltura trova il suo pratico fondamento nel costante aumento del consumo nazionale dello zucchero, che risulta più che raddoppiato dall'anno 1938 ad oggi.

Naturalmente all'affermarsi ed al progredire del nostro settore bieticolo-saccarifero hanno concorso due essenziali fattori rappresentati dall'adeguata protezione doganale accordata dal Governo e dal fatto che le categorie dei coltivatori e degli industriali hanno saputo imporsi, fin dall'inizio, un regime di rigida autodisciplina, subordinando gli interessi privati al superiore interesse della comunità. Da questa positiva ed organizzata impostazione del problema è dipeso che l'Italia ha avvertito, fino ad ora, meno degli altri Paesi bieticoli la necessità di una disciplina statale, in quanto i problemi dell'approvvigionamento bietole, della produzione e del collocamento dello zucchero, sono sempre stati risolti dalle categorie rappresentate da due grandi organizzazioni unitarie nel quadro della tradizionale autodisciplina cui abbiamo accennato.

Infatti, mentre da un lato l'Associazione nazionale bieticoltori provvedeva a stipulare con gli industriali un contratto di coltivazione per tutti i bieticoltori curandone l'applicazione, dall'altro lato l'organizzazione zuccheriera provvedeva a disciplinare i rapporti tra le fabbriche; lo Stato interveniva per fissare il prezzo delle bietole e dello zucchero.

Senonché, specie in questi ultimi anni, la situazione si è radicalmente mutata, dando luogo ad una serie di inconvenienti che hanno profondamente sconvolto l'originario assetto del settore bieticolo-saccarifero e gravemente turbato i rapporti fra le due categorie interessate, quali ad esempio:

a) la crisi nel campo produttivo verificatasi nella campagna 1955 che ha portato, a causa soprattutto della indisciplina negli investimenti a bietola e della disorganizzazione esistente nel settore industriale, ad una sovrapproduzione di zucchero;

b) conseguente esigenza di pervenire — attraverso il ridimensionamento della coltura a bietola, operato nel 1956, e l'esportazione di un contingente di prodotto, ponendo a carico dei bieticoltori e della «Cassa conguaglio trasporti zucchero» una cospicua parte dei relativi minori ricavi — ad un rias-

sorbimento delle scorte eccedentarie accumulate nelle precedenti annate;

c) ma l'aspetto più preoccupante ed intollerabile è che la stipulazione del contratto nazionale di coltivazione e di cessione delle bietole — che per decenni aveva regolato la materia ed i rapporti economici tra bieticoltori e zuccherieri — è divenuta di fatto impossibile.

Infatti, il ricostituito Consorzio Nazionale Produttori Zucchero — che, come è noto, è dominato dai tre maggiori gruppi saccariferi italiani — ha dimostrato non soltanto di perseguire scopi essenzialmente monopolistici, ma anche di voler regolare a suo piacimento e nel suo esclusivo, particolare interesse la coltivazione, i prezzi e le condizioni di cessione della bietola.

Tale stato di cose, evidentemente, non può essere ulteriormente tollerato e non può non vivamente e grandemente preoccupare.

La presente proposta di legge che segue criteri molto simili a quelli attuati in altri Paesi bieticoli, si ispira al principio che una attività la quale gode di una particolare protezione doganale non può svolgersi in contrasto con i fini sociali che lo Stato ha inteso perseguire attraverso tale protezione né tradursi in un danno per la collettività nazionale, nonché al principio che il potere dello Stato nel campo economico tende a conseguire un doveroso fine di tutela, di coordinamento e di stimolo dei diversi interessi privati e pubblici, allo scopo di ottenere la maggiore produzione e la migliore distribuzione della ricchezza.

Il progetto stesso informandosi, quindi, al criterio che dove possibile, l'autodisciplina delle categorie economiche sia da preferirsi alle forme coercitive e che, soltanto, ove ciò

non avvenga, si renda necessario l'intervento dello Stato tutore dell'interesse generale del Paese (articolo 1), mira in sostanza a ristabilire nel settore bieticolo saccarifero quella disciplina che fu ed è il presupposto della sua efficienza e della sua stabilità, conciliando nei limiti del possibile il libero esercizio dell'attività bieticola e dell'industria zuccheraria con le esigenze di sviluppo economico delle zone agricole interessate e con l'interesse del Paese.

Premesso che tanto il prezzo della bietola quanto quello dello zucchero sono determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi con le modalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 15 settembre 1947, n. 896, al fine di assicurare ai bieticoltori l'effettiva attribuzione della quota ad essi spettante ed evitare un illecito lucro da parte degli acquirenti della materia prima, si è ritenuto indispensabile affermare il principio che il prezzo della bietola, come sopra determinato, è un prezzo fermo (articolo 2) e regolare, e che le altre condizioni di cessione sono regolate a mezzo di apposito provvedimento, sentite le categorie interessate (articolo 3).

* * *

In sostanza, può sicuramente affermarsi che il settore bieticolo saccarifero rappresenta una cospicua e sempre crescente fonte di lavoro e di benessere a disposizione del nostro Paese e che è, quindi, un preciso e tassativo dovere, per le ragioni immanenti, nonché per quelle contingenti dianzi accennate, garantire al settore stesso le condizioni essenziali per la sua esistenza ed il suo sviluppo, mediante un provvedimento di legge che ne disciplina la fase produttiva e ne tuteli quella economica — contrattuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria e il commercio, può determinare all'inizio di ogni campagna agraria il programma annuale di coltivazione delle barbabietole da zucchero e le modalità di attuazione di detto programma, al fine di coordinare l'esercizio della bieticoltura e dell'industria zuccheriera con le esigenze di sviluppo economico delle zone agricole interessate e con le esigenze del consumo dello zucchero.

Il controllo degli investimenti a bietola, attraverso la raccolta degli impegni di coltivazione, è demandato all'Associazione nazionale bieticoltori.

ART. 2.

Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera e le relative modalità di liquidazione e di pagamento sono stabiliti, entro il 31 dicembre di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1947, n. 896.

Il prezzo come sopra fissato deve intendersi a tutti gli effetti, prezzo fermo.

Il prezzo stesso è di diritto inserito nei contratti e l'interessato può ripetere la differenza anche dopo il pagamento.

ART. 3.

Le altre condizioni di cessione delle barbabietole alla industria zuccheriera sono fissate, entro il termine previsto al precedente articolo 2, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentite l'Associazione nazionale bieticoltori e le ditte e società saccarifere interessate.

ART. 4.

Per le barbabietole da zucchero del raccolto 1959, sono confermate le condizioni di cessione concordate tra l'Associazione nazionale bieticoltori e le ditte e società saccarifere per la campagna bieticola 1957, mentre il prezzo di cessione e le relative modalità di liquidazione e di pagamento saranno fissate nei modi e con gli effetti previsti al precedente articolo 2.